

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI
SOCIETÀ PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattro del mese di marzo.

4 marzo 2024

In Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), frazione Gargagnago, via Giare n. 277, presso la Foresteria Serego Alighieri, alle ore dieci e minuti trentacinque.

A richiesta della società "**MASI AGRICOLA S.P.A. E PER BREVIATA' M.AGRI S.P.A.**", con sede in Sant'Ambrogio Di Valpolicella (VR), frazione Gargagnago via Monteleone n. 26, capitale sociale di Euro 43.082.549,04 (quarantatremilioniottantaduemilacinquecentoquarantanove virgola zero quattro), interamente versato, iscritta nel R.E.A. di Verona al n. 345205, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona n. 03546810239, società costituita in Italia, io GIACOMO FELLI, Notaio in Negrar di Valpolicella, iscritto al Collegio Notarile di Verona, aderendo a ricevere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta società, mi trovo all'ora sopra indicata, nel luogo suddetto ove è presente:

BOSCAINI Sandro, nato a Marano Di Valpolicella (VR) il 24 settembre 1938, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Sant'Ambrogio Di Valpolicella (VR), frazione Gargagnago, via Monteleone n. 26, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea dei soci della sopracitata società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dell'art. 3 (oggetto sociale) dello Statuto sociale al fine di integrare l'oggetto sociale con ulteriori attività aventi finalità di beneficio comune. Adozione dello *status* di società benefit e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Modifica dell'art. 23 dello statuto sociale funzionale all'adozione del sistema monistico con riferimento alle modalità di nomina dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Modifiche agli artt. 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21 e 31 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

e mi chiede di verbalizzare le risultanze dell'assemblea nonché di assisterlo nell'esposizione delle prospettate operazioni.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 14) del vigente Statuto Sociale assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione BOSCAINI Sandro, il quale

CONSTATA CHE:

- questa assemblea è stata convocata ai sensi di legge e dell'art. 13.1) del vigente Statuto, mediante pubblicazione sul quotidiano "M-F Milano Finanza" in data 17 febbraio 2024 nonché sul Sito Internet della Società;

- sono presenti in proprio e/o per deleghe conservate negli atti sociali soci azionisti portatori complessivamente di n. 30.465.144 (trentamilioniquattrocentosessantacinquemilacentoquarantaquattro), rappresentanti il 94,756% (novantaquattro

Registrato a

VERONA

in data 07 marzo 2024

al n. 7343 serie 1T

Esatti Euro 356,00

virgola settecentocinquantasei per cento) del capitale sociale complessivo, il tutto come meglio risultante dal foglio presenze, che si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**, tutti legittimati al voto come il Presidente dichiara sotto la propria personale responsabilità;

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Emittenti Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- del Consiglio di Amministrazione, oltre al costituito Presidente, sono presenti fisicamente i Consiglieri di Amministrazione signori Bruno Boscaini, Federico Giroto, Mario Boscaini, Cristina Rebonato, Raffaele Boscaini, Anita Boscaini e Lamberto Lambertini, assente il Consigliere di Amministrazione signor Enrico Maria Bignami;

- del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi signori Angelo Pappadà, Presidente, e Michela Zeme, in collegamento audio-video, e Marco Bozzola fisicamente;

- il capitale sociale di Euro 43.082.549,04 (quarantatremilioniottantaduemilacinquecentoquarantanove virgola zero quattro) è diviso in n. 32.151.156 (trentaduemilionicentocinquantunomilacentocinquantasei) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

- i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 11) dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Socio	Percentuale indicativa della partecipazione
Sandro Boscaini	24,49% (ventiquattro virgola quarantanove per cento)
Bruno Boscaini	24,49% (ventiquattro virgola quarantanove per cento)
Mario Boscaini	24,49% (ventiquattro virgola quarantanove per cento)
Red Circle Investments S.r.l.	10% (dieci per cento)
Fondazione ENPAIA	7,56% (sette virgola cinquantasei per cento);

- ai sensi dell'art. 2341-ter del Codice Civile, in data 8 febbraio 2022, la Società ha ricevuto comunicazione della stipula, in pari data, di un patto parasociale tra gli azionisti Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, proprietari ciascuno di una partecipazione corrispondente al 24,5% del capitale sociale, per un totale del 73,5% del capitale della Società, che prevede: (i) impegni di consultazione e voto per la nomina dell'organo amministrativo e (ii) diritti di prelazione e di covendita in caso di trasferimento delle partecipazioni sindacate. L'estratto del patto parasociale è a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, sul sito internet della Società;

- la Società non possiede azioni proprie;

- sono fra gli altri presenti in questo luogo il Presidente e il Notaio chiamato a verbalizzare;

- è altresì presente l'Avv. Lukas Plattner, legale della società, intervenuto con il consenso dell'ufficio di presidenza anche al fine di fornire eventuali precisazioni in ordine alle prospettate operazioni;

- è consentito al Presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- la presente assemblea verrà registrata;

- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, nonché di visionare,

ricevere e trasmettere documenti;

DICHIARA

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno;

PRECISA

- che coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione alla segreteria di Presidenza, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
- che la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione;
- che verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- che gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta;
- che le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
- che per regolare la discussione, gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo - limitato a circa cinque minuti per l'intervento e due minuti per la replica;
- che ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- che la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- che il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al segretario il proprio nominativo e il numero dei voti. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti;

e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Tutto ciò constatato, precisato e dichiarato, il Presidente inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno ed espone il contenuto della Relazione Illustrativa degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno, che si allega al presente atto sotto la **lettera "B"** e dà lettura delle proposte di deliberazione ivi contenute.

I

Precisamente il Presidente, in relazione al **primo punto all'ordine del giorno**, rende edotti gli intervenuti delle ragioni per cui si rende opportuno procedere all'adozione dello *status* di società *benefit*, ai sensi dell'art. 1, commi 376-384 della L. 208/2015, sottolineando che la modifica proposta si inerisce nell'ambito del nuovo progetto di sostenibilità elaborato dalla società al fine di implementare un sistema di *governance* più efficiente e sostenibile (c.d. "**Progetto Masi Green Governance**" o "**MGG**"), anche con l'obiettivo di orientare la gestione sociale al successo, alla crescita sostenibile e alla generazione di valore di lungo termine a beneficio degli azionisti e dei propri *stakeholder*, che trova la sua giustificazione nel nuovo quadro normativo europeo in materia di sostenibilità (c.d. *green deal*) e nelle mutate esigenze del contesto sociale ed economico.

Più in particolare, il Progetto MGG consente a Masi di proseguire nella ricerca della piena sostenibilità avviando un percorso di integrazione dei fattori ESG nei processi decisionali (attraverso la modifica del proprio oggetto sociale) e nella stessa struttura di governo (tramite il passaggio al modello monistico).

Lo stesso si articola in tre aree: *Environmental* – Sostenibilità ambientale, *Social* – Sostenibilità sociale e *Governance* – Sostenibilità del governo societario.

Quanto alla "Sostenibilità ambientale" il Presidente evidenzia come la Società si è

sempre impegnata verso la cura e il rispetto dell'ambiente – parte integrante della propria cultura e filosofia – e che, in tale prospettiva, al fine di rafforzare l'impegno sulla sostenibilità ambientale della Società, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei soci di modificare l'oggetto sociale integrandolo con attività connesse alla salvaguardia, alla cura e al recupero del patrimonio paesaggistico, del territorio e dell'ambiente.

Con riferimento alla "Sostenibilità sociale", il Presidente sottolinea come la Società ha instaurato negli anni un forte legame con il territorio e i propri *stakeholder*, promuovendo una serie di iniziative di carattere sociale e culturale, quali: (i) adozione di un Codice etico di comportamento; (ii) cura delle relazioni con i propri *stakeholder*, inclusi i dipendenti, i *partner* distributivi e i viticoltori conferenti delle uve, e i propri azionisti, attraverso attività e programmi esclusivi e release di prodotti dedicati; (iii) promozione e valorizzazione del territorio, patrimonio culturale, artistico e storico delle Venezie, delle grandi capacità dell'ingegno e produttive della Civiltà Veneta, attraverso la Fondazione Masi, pubblicazione di opere editoriali e sostegno di iniziative volte alla rivalutazione e salvaguardia del patrimonio culturale, storico e artistico; (iv) promozione della cultura artistica, della cultura del vino e del suo consumo consapevole. Seguendo il percorso già tracciato, al fine di rafforzare l'impegno della Società nei confronti dei propri *stakeholder* e del territorio, il Consiglio di Amministrazione propone di integrare l'oggetto sociale di Masi così da: (i) orientare la gestione sociale al successo e alla crescita sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholder* rilevanti per la Società; (ii) prevedere ulteriori attività aventi finalità di beneficio comune a favore dei dipendenti, del territorio e del patrimonio artistico e culturale, e della comunità in generale.

Quanto, infine, alla "Sostenibilità del governo societario", il Presidente evidenzia che la Società ha avviato da tempo un percorso di costruzione di una *governance* sostenibile in linea con i migliori standard di mercato tramite: (i) adozione del Codice Etico di Masi e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e istituzione dell'Organismo di Vigilanza; (ii) istituzione del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, con funzioni consultive e propositive e con il compito di supportare le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione; (iii) istituzione della funzione di *internal audit*, affidando il relativo incarico ad un consulente esterno, con il compito di effettuare *audit* finalizzati al miglioramento dell'organizzazione societaria e alla verifica dell'aderenza delle attività all'etica aziendale. Il Consiglio di Amministrazione intende proseguire il percorso già tracciato per la sostenibilità del governo societario, ritenendo maturo il momento per proporre agli azionisti l'adozione di un nuovo modello di *governance*, il sistema monistico, proposta che sarà illustrata al secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che in relazione alla suindicata proposta di modifica statutaria sorge in capo ai soci il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. a), cod. civ. e, al riguardo, evidenzia che la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione delle azioni del 16 febbraio 2024, ivi indicato in Euro 4,48 (quattro virgola quarantotto) per ciascuna azione, unitamente agli annessi pareri del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, che in unico inserto con gli annessi pareri si allega al presente atto sotto la **lettera "C"**, è stata pubblicata sul sito internet www.masi.it, nella sezione Investor Relations nei termini di legge. —

Il Presidente precisa inoltre che la predetta delibera di modifica statutaria sarà

subordinata al verificarsi della condizione sospensiva che l'esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci non comporti un esborso a carico della società superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), precisandosi che a tal fine non si dovranno tenere in considerazione gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437 quater, cod. civ., nonché di eventuali terzi nell'ambito del procedimento di liquidazione.

Conseguentemente il Presidente:

* propone di modificare l'articolo 1) del vigente statuto sociale precisando che la società potrà aggiungere alla denominazione la dicitura "**Società Benefit**" o in forma abbreviata "**SB**", in conformità a quanto consentito dall'art. 1, comma 379, L. 208/2015, rimanendo l'articolo per il resto invariato; pertanto il testo dell'articolo 1) risulterà del seguente tenore:

"Articolo 1) - Costituzione

È costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale di "**Masi Agricola S.p.A.**" o, in breve, "**M.Agri S.p.A.**".

La Società potrà aggiungere alla denominazione la dicitura "**Società Benefit**" o in forma abbreviata "**SB**";

* propone di modificare l'oggetto sociale di cui all'articolo 3) del vigente statuto sociale, prevedendo che la Società eserciti e organizzi la propria attività di impresa con lo scopo di perseguire il successo e la crescita sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholder* rilevanti per la società, introducendo, altresì, ulteriori attività aventi finalità di beneficio comune, rimanendo l'articolo per il resto invariato; pertanto il testo dell'articolo 3) risulterà del seguente tenore:

"Articolo 3) - Oggetto sociale

La Società esercita e organizza l'attività di impresa con lo scopo di perseguire il successo e la crescita sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholder* rilevanti per la Società.

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

(i) produzione e commercio di vini, miele, olio, marmellate, aceto, bevande alcoliche e analcoliche anche se non a base di vino;

(ii) l'acquisto, vendita, gestione, affitto e locazione sia attive che passive, di terreni agricoli e boschivi, di aziende agricole e di agriturismo, di fabbricati inerenti l'attività agricola e la vendita di prodotti da essa derivanti, sviluppo e miglioramenti forestali e colturali inerenti ai fondi di proprietà od in affitto od ai fondi agricoli di terzi;

(iii) la detenzione e l'utilizzo a qualsiasi titolo, di beni immobili utili o strumentali all'esercizio delle attività di cui ai punti precedenti;

(iv) l'assistenza ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società, enti ed imprese in cui partecipi a qualunque titolo;

(v) la gestione in affitto di aziende connesse alla produzione, commercializzazione e commercio di vini, miele, olio, marmellate, aceto e bevande alcoliche ed analcoliche anche se non a base di vino;

(vi) l'assunzione in affitto od in proprietà e la loro gestione di aziende di ricettività turistica e di commercio di vino, olio, miele e aceto;

(vii) la prestazione di servizi di imbottigliamento di vino e lavorazioni enologiche;

(viii) la prestazione di servizi relativi alle attività viticole;

(ix) attività realizzate per il tramite o a supporto di fondazioni e di associazioni di categoria, anche finalizzate alla promozione e valorizzazione di prodotti della

Società;

(x) organizzazione, anche in accordo e in collaborazione con enti ed amministrazioni, di incontri di studio, convegni, conferenze e manifestazioni;

(xi) costruzione di centri di documentazione e collaborazione con gruppi di ricerca e studio che abbiano come tema la Cultura Veneta e la coltivazione della vite e il vino, e cura di pubblicazioni in ogni forma;

(xii) attività connesse alla salvaguardia, alla cura e al recupero del patrimonio paesaggistico, del territorio e dell'ambiente;

(xiii) promozione di ogni altra iniziativa che abbia lo scopo di favorire il conseguimento delle finalità statutarie infra indicate, anche attraverso collaborazioni con amministrazioni, enti pubblici e privati, fondazioni, o ancora stipulando accordi e convenzioni.

In qualità di società benefit, la Società intende perseguire alcune finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, eventi e associazioni e altri portatori di interesse.

Nello svolgimento delle attività di cui al presente Articolo 3 la Società persegue specifiche finalità di seguito descritte:

a) promozione della crescita delle proprie persone, favorendo il loro benessere nella sfera sia professionale sia personale, cercando di favorire le diversità e di valorizzare le attitudini e le aspirazioni di ciascuno, in un ambiente di lavoro contraddistinto da una cultura di impresa che esprima un impatto positivo verso la società e l'ambiente;

b) affiancamento di enti o organizzazioni di qualsiasi natura per supportarli nella diffusione, promozione e valorizzazione della Cultura Veneta.

La Società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie, avalli e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

La Società potrà ottenere o concedere prestiti, da o a favore di soci, società controllanti, controllate o collegate, nel rispetto dello statuto, delle leggi e dei regolamenti applicabili e con esclusione di ogni attività di finanziamento nei confronti del pubblico.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano dell'iscrizione in Albi Professionali ed ogni attività vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia."

Il Presidente a questo punto apre la discussione in relazione al primo punto all'ordine del giorno, alla quale intervengono:

- il signor Ugo Ballerini per conoscere quali saranno i costi derivanti dalla modifica proposta, con particolare quelli dei previsti *audit*;

- l'Avv. Enrico Chieppa, per "Red Circle Investments S.r.l.", il quale chiede che venga verbalizzato il contenuto integrale del proprio intervento, che qui si riporta: "Per quanto sia astrattamente condivisibile e lodevole il dichiarato intento della Società di perseguire la "sostenibilità ambientale", la "sostenibilità sociale", la valorizzazione del territorio e la promozione della "Cultura Veneta"

(conseguentemente adottando lo *status* di società *benefit*), in concreto non pare che la proposta di modifica dell'oggetto sociale sia idonea a realizzare tale intento in maniera adeguata ed efficace.

A parere di Red Circle Investments S.r.l. la *governance* viene riformata in una direzione che non pare in linea con le *best practice* delle società (quotate e non) che effettivamente valorizzano i fattori "ESG", perché la *governance* diverrebbe ancor più appannaggio dei soci di maggioranza, in questo specifico caso i fratelli Boscaini, il che non pare rispecchiare adeguatamente una delle componenti fondamentali della predetta formula "ESG" che Masi ritiene di perseguire attraverso il "Progetto Masi *Green Governance*".

Red Circle Investments S.r.l. ritiene che una evoluzione nel senso della sostenibilità e responsabilità sociale, tanto più se accompagnata dall'adozione dello status di società *benefit*, richiederebbe un adeguato riassetto della *governance* che consenta anche la effettiva rappresentatività degli *stakeholder*, e quindi anche delle minoranze. Per contro, la componente "*Governance*" del progetto proposto dal Consiglio di Amministrazione non pare conforme ai "migliori standard di mercato". Ad esempio, non si prevede alcuna implementazione dei criteri di diversità, anche a tutela delle donne, nella composizione dell'organo di amministrazione (come pure viene raccomandato nel Codice di *Corporate Governance* applicabile alle società quotate, al quale Masi riferisce di ispirarsi).

Alla luce di tutti i rilievi sin qui svolti, Red Circle Investments S.r.l. dichiara di voler esprimere voto contrario alla proposta di cui al punto n. 1 all'O.d.G."

In relazione al primo intervento il Presidente precisa che i costi non saranno rilevanti e saranno adeguati alle necessarie attività di controllo. A questo punto il signor interviene per sottolineare che ritiene che l'iniziativa sia di interesse, ma che forse i costi non compenseranno i benefici.

In relazione al secondo intervento il Presidente non espone alcuna replica.

Chiusa la discussione, il Presidente, constatato che:

- sono presenti, in proprio, soci portatori di n. soci azionisti portatori complessivamente di n. 30.465.144 (trentamilioniquattrocentosessantacinquemilacentoquarantaquattro), rappresentanti il 94,756% (novantaquattro virgola settecentocinquantasei per cento) del capitale sociale complessivo;

- ai sensi dell'art. 2368 c.c. e dell'art. 13.4) del vigente statuto sociale il quorum deliberativo per l'assunzione della prospettata delibera è costituito dal voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale;

pone in votazione, per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Masi Agricola S.p.A.,
preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1.1 - di adottare lo status di società *benefit*, ai sensi dell'art. 1, commi 376-384 della L. 208/2015 e, conseguentemente, di integrare e modificare l'articolo 1), inerente la costituzione e l'articolo 3), inerente l'oggetto sociale, del vigente statuto sociale, subordinando l'efficacia della suddetta delibera alla condizione sospensiva che l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di Masi non comporti un esborso a carico della stessa superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), senza tenere in considerazione gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437 *quater*, cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione vi rinunci entro trenta giorni dalla verifica

dell'avveramento della stessa in considerazione dell'interesse della società al perseguimento delle modifiche statutarie, articoli che assumeranno il tenore letterale riportato nella trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, come proposto dal Presidente ed evidenziato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori allegata al presente verbale sotto la lettera "B";

1.2 - di conferire all'organo amministrativo i più ampi poteri per l'esecuzione della presa deliberazione, compresa l'iscrizione al registro imprese di quanto in questa sede deliberato, nonché per compiere ogni altra operazione necessaria a dare completa esecuzione a quanto sopra deliberato;

1.3 - di conferire al Presidente dell'Assemblea tutti i poteri necessari per apportare alla presente delibera tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione e di eventuale omologazione nonché per esperire gli eventuali gravami.".

Posto in votazione per alzata di mano il predetto testo di delibera, ottiene il:

- voto favorevole di soci azionisti portatori di n. 27.247.576 (ventisette milioni duecento quarantasette mila cinquecento settantasei) azioni pari all'89,439% (ottantanove virgola quattrocentotrentanove per cento) del capitale rappresentato in assemblea e all'84,748% (ottantaquattro virgola settecentoquarantotto per cento) del capitale sociale;

- voto contrario di soci azionisti portatori di n. 3.216.568 (tre milioni duecento sedici mila cinquecento sessantotto) azioni pari al 10,558% (dieci virgola cinquecentocinquanteotto per cento) del capitale rappresentato in assemblea e al 10,005% (dieci virgola zero zero cinque per cento) del capitale sociale;

- astenuti soci azionisti portatori di n. 1.000 (mille) azioni, pari allo 0,003% (zero virgola zero zero tre per cento) del capitale rappresentato in assemblea e allo 0,003% (zero virgola zero zero tre per cento) del capitale sociale;

secondo l'accertamento fattone dal Presidente, il tutto come meglio risultante dal foglio dell'esito della votazione che si allega al presente atto sotto la lettera "D".

Verificato il raggiungimento del quorum deliberativo prescritto dalla legge e dal vigente statuto, il Presidente dichiara approvata la deliberazione proposta.

II

A questo punto il Presidente riprende la trattazione e, in relazione al **secondo punto posto all'ordine del giorno**, nell'ottica di attuare il nuovo progetto di sostenibilità "MGG" elaborato dalla società al fine di implementare il proprio sistema di *governance*, come sopra meglio precisato, propone di passare dal sistema di amministrazione e controllo tradizionale al sistema di amministrazione monistico di cui agli artt. 2409 *sexiesdecies* ss. cod. civ., prevedendo l'istituzione in seno al Consiglio di Amministrazione di un Comitato per il Controllo sulla Gestione, con conseguente caducazione del Collegio Sindacale, sistema che risulta peraltro maggiormente in grado di rispondere alle avvertite istanze di razionalizzazione ed efficientamento della *governance* della società, il più funzionale rispetto alle esigenze dell'impresa e il più idoneo a supportarne gli obiettivi strategici e di crescita, essendo caratterizzato da una semplificazione (e quindi ottimizzazione) dei flussi informativi e dei processi decisionali, di attuazione delle strategie e di monitoraggio.

Il Presidente propone a tal fine di modificare lo statuto sociale vigente:

(i) introducendo i nuovi **articoli 18** (Sistema di amministrazione e controllo) e **22** (Comitato per il Controllo sulla Gestione), con conseguente rinumerazione di tutti i rispettivi successivi articoli, con precisazione quindi che l'**attuale art. 18** (Consiglio

di Amministrazione) diventerà l'art. 19 mantenendo invariata l'intitolazione, l'**attuale art. 19** (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione) diventerà l'art. 20 mantenendo invariata l'intitolazione, l'**attuale art. 20** (Quorum rafforzati per talune delibere) diventerà l'art. 21 mantenendo invariata l'intitolazione, l'**attuale art. 21** (Nomina e sostituzione degli amministratori) diventerà l'art. 23 (Nomina e cessazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione), l'**attuale art. 22** (Presidente) diventerà l'art. 24 mantenendo invariata l'intitolazione, l'**attuale art. 23** (Rappresentanza della società) diventerà l'art. 25 mantenendo invariata l'intitolazione, l'**attuale art. 24** (Compensi degli amministratori) diventerà l'art. 26 (Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione); il testo dei nuovi articoli 18 e 22 risulterà del seguente tenore:

"Articolo 18) - Sistema di amministrazione e controllo

La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo monistico, ai sensi degli artt. 2409-sexiesdecies e seguenti cod. civ., articolato in un Consiglio di Amministrazione comprensivo di alcuni membri che costituiscono il Comitato per il Controllo sulla Gestione.";

"Articolo 22) - Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da un minimo di 3 (tre) componenti.

La nomina dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta all'assemblea dei soci, sulla base delle liste presentate dagli azionisti o dal Consiglio di Amministrazione uscente.

I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ., nonché i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, il diritto contabile, l'economia aziendale, la finanza aziendale, la sostenibilità, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Il Presidente è eletto dal Comitato per il Controllo sulla Gestione tra i suoi membri. Il Comitato svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente (ivi inclusa la vigilanza sul concreto funzionamento della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile della Società), e gli ulteriori compiti allo stesso affidati dal Consiglio di Amministrazione, anche con riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione contabile, tra cui: la proposta all'assemblea della società di revisione cui attribuire l'incarico di revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, vigilarne l'operato e scambiare con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti; è poi sentito in caso di revoca del revisore legale.

Il Comitato, inoltre: (i) riferisce sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta in adempimento dei propri doveri all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 2429 cod. civ.; (ii) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda; (iii) svolge le funzioni propositive, consultive e istruttorie attribuite al comitato controllo e rischi della Società; (iv) convoca l'assemblea dei soci in caso di omissione o ingiustificato

ritardo del Consiglio di Amministrazione, e qualora a seguito di denuncia presentata dai soci ai sensi dell'art. 2408 cod. civ. il Comitato ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Il Comitato può: (i) chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate; (ii) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare il Consiglio di Amministrazione o il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni; (iii) procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Ogni componente del Comitato può chiedere al presidente la convocazione del Comitato, indicando gli argomenti da trattare. In tal caso la riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al Comitato alla prima riunione successiva.

Le disposizioni legislative e/o regolamentari pro tempore vigenti che fanno riferimento all'organo di controllo si applicano al Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Delle riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve redigersi il verbale, sottoscritto dagli intervenuti, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le riunioni del Comitato possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.";

(ii) modificando gli attuali **articoli 18** - in seguito **19** - (Consiglio di Amministrazione), **20** - in seguito **21** - (Quorum rafforzati per talune delibere), **21** (Nomina e sostituzione degli amministratori) - in seguito **23** (Nomina e cessazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione) -, **24** (Compensi degli amministratori) - in seguito **26** (Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione) -, al fine di adattarne il contenuto al nuovo adottando sistema di amministrazione, rimanendo gli articoli per il resto invariati, con precisazione che dell'attuale articolo 21 verrà altresì modificato il sistema di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Pertanto in seguito alle suindicate modifiche il testo degli articoli suddetti risulterà

del seguente tenore:

"Articolo 19) - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da un numero minimo di 11 (undici) componenti a un numero massimo di 13 (tredici) componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF.

Almeno 4 (quattro), o 5 (cinque) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 13 (tredici) membri, componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ., e di questi almeno 3 devono essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'articolo 148, comma 4, TUF. In aggiunta, di questi ultimi almeno un amministratore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega, le seguenti materie:

- a. approvazione e modifica del business plan e del budget;
- b. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni, aziende, rami d'azienda;
- c. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, di diritti reali immobiliari o la costituzione di diritti reali su beni immobili;
- d. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, o concessione in licenza di marchi, brevetti o diritti di proprietà intellettuale;
- e. stipulazione o modifica di contratti di joint-venture o patti parasociali;
- f. stipulazione o modifica di contratti di finanziamento a medio-lungo termine per un importo pari o superiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) o di contratti di finanziamento di breve termine per un importo pari o superiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero);
- g. vendita di cespiti di valore unitario superiore all'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- h. proposte di concordato preventivo, ristrutturazione ex artt. 67 o 182 L.F. o equivalenti;
- i. rilascio di garanzie personali e reali nonché richiesta di garanzie bancarie fatta eccezione per quelle attinenti alla gestione corrente;
- j. politica di gestione delle operazioni finanziarie di copertura aventi ad oggetto tassi di interesse e valute;
- k. assunzione e licenziamento di dirigenti;
- l. approvazione di piani di incentivazione (anche azionaria) annuali destinati ai dipendenti e collegati ai risultati aziendali;

m. operazioni con parti correlate non esenti ai sensi del regolamento operazioni parti correlate;

n. stipulazione di contratti di consulenza che prevedano un corrispettivo superiore ad un importo annuale di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);

o. stipulazione di contratti di locazione o locazione finanziaria che prevedano un canone annuale superiore ad un importo di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);

p. rinuncia a crediti per importi superiori ad un importo per singola operazione pari a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

q. proposte da sottoporre all'assemblea dei soci nelle materie per le quali lo statuto prevede maggioranze assembleari qualificate, nonché ogni proposta da sottoporre all'assemblea in relazione ad operazioni sul capitale;

r. decisioni in merito alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto negli organi di eventuali controllate e collegate in relazione a eventuali operazioni di natura straordinaria.";

"Articolo 21) - Quorum rafforzati per talune delibere

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno 7 (sette) amministratori nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri o 8 (otto) nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 12 (dodici) membri o 9 (nove) nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 13 (tredici) membri, nelle seguenti materie:

a. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni, aziende, rami d'azienda;

b. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, di diritti reali immobiliari o la costituzione di diritti reali su beni immobili;

c. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, o concessione in licenza di marchi, brevetti o diritti di proprietà intellettuale.

Negli altri casi, il Consiglio delibera secondo le maggioranze di legge.";

"Articolo 23) - Nomina e cessazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (e del Comitato per il Controllo sulla Gestione) avviene sulla base di liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), o dal consiglio di amministrazione uscente, che devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste devono contenere un numero di candidati pari a almeno 11 (undici), sino a un numero massimo di 13 (tredici) candidati, suddivisi in due sezioni di nominativi: la prima sezione, recante i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; la seconda sezione, recante i soli candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le liste devono contenere almeno 4 (quattro) candidati, o 5 (cinque) nel caso in cui la lista sia composta da 13 (tredici) candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148,

comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ..

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista sono depositati:

(i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

(ii) il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di professionalità previsti dallo statuto o dell'iscrizione presso il registro dei revisori contabili;

(iii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste il consiglio di amministrazione uscente e gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, 9 (nove) o 10 (dieci), nel caso di lista composta da 12 candidati, o 11 (undici) nel caso di lista composta da 13 candidati, componenti (di cui 4 (quattro) indipendenti o 5 indipendenti nel caso di lista composta da 13 componenti);

b. dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, 2 (due) componenti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione sono tratti per intero dalla stessa, qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Nel caso in cui non vengano presentate liste, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente o dal presente statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione (ivi incluso il requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali) costituisce causa di decadenza dalla carica di amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta all'assemblea ordinaria e può avvenire solo per giusta causa. La revoca quale membro del Comitato implica la sua revoca anche come componente del Consiglio di Amministrazione.";

"Articolo 26) - Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche e i componenti dei comitati endoconsiliari.

L'Assemblea stabilisce, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, il compenso per i componenti del Comitato, in misura fissa e in uguale misura capitaria ma prevedendo un'apposita maggiorazione per il presidente dello stesso Comitato.

Gli eventuali compensi aggiuntivi degli amministratori investiti di particolari cariche e dei membri dei comitati endoconsiliari, ove non determinati dall'Assemblea, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con astensione degli amministratori o dei componenti del Comitato interessati, fermo restando che i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sono stabiliti sentito il parere del Comitato di Controllo sulla Gestione.

I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni."

(iii) eliminando gli attuali **articoli 25** (Collegio sindacale) e **26** (Nomina e sostituzione dei sindaci), ferma rimanendo la rinumerazione dei successivi articoli, e ogni riferimento ai sindaci e al collegio sindacale incluso nello Statuto.

Il Presidente a questo punto apre la discussione in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, alla quale intervengono:

- il signor Giuseppe De Lucia per chiedere quando verrà a cessare il collegio sindacale;

- l'Avv. Enrico Chieppa, per "Red Circle Investments S.r.l.", il quale chiede che venga verbalizzato il contenuto integrale del proprio intervento, che qui si riporta: "Nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione si legge che l'adozione del sistema monistico consentirebbe di "allineare il governo societario di Masi alle più avanzate e moderne modalità di organizzazione delle società (specie quotate)". Si ritiene opportuno precisare al riguardo che il sistema monistico è, in realtà, adottato da un numero esiguo di società quotate in Italia (soltanto n. 4 società su un totale di n. 216 nel corso del 2021, come emerge dall'ultimo rapporto Consob sulla *corporate governance* disponibile). Si tratta, peraltro, di grandi istituti bancari, che operano in un settore regolamentato e caratterizzato da intensi e stringenti controlli esterni e che comunque rispondono a logiche all'evidenza diverse rispetto a Masi.

Se si considerano poi le società (come Masi) aventi azioni negoziate sul sistema multilaterale Euronext Growth Milan, si nota che su un totale di n. 203 società emittenti soltanto una di queste ha adottato il sistema di amministrazione monistico, mentre le altre 202 hanno adottato il sistema tradizionale.

Red Circle Investments S.r.l. osserva inoltre che la caducazione del Collegio Sindacale conseguente all'adozione del modello monistico unita alla proposta eliminazione del voto di lista (come da punto n. 3 all'O.d.G.) preclude qualsivoglia controllo sulla gestione della società da parte di soggetti designati dalla minoranza. Alla luce di tutti i rilievi sin qui svolti, Red Circle Investments S.r.l. dichiara di voler esprimere voto contrario alla proposta di cui al punto n. 2 all'O.d.G.";

- il signor Ugo Ballerini il quale chiede quali benefici ci siano per i piccoli azionisti. Ritiene che il controllo affidato ad un organo esterno e autonomo, come il collegio sindacale, sia di maggior garanzia per i piccoli azionisti.

In relazione al primo intervento il Presidente precisa i controlli permangono, si spostano *ex ante*, ed evidenzia che viene aumentato il numero degli amministratori indipendenti e che vengono alzati i loro requisiti.

In relazione al secondo intervento il Presidente prende atto.

In relazione al terzo intervento il Presidente spiega che il Collegio sindacale cesserà con la nomina del nuovo organo di amministrazione.

Chiusa la discussione, il Presidente, constatato che:

- sono presenti, in proprio, soci portatori di n. soci azionisti portatori complessivamente di n. 30.465.144 (trentamilioniquattrocentosessantacinquemilacentoquarantaquattro), rappresentanti il 94,756% (novantaquattro virgola settecentocinquantasei per cento) del capitale sociale complessivo;

- ai sensi dell'art. 2368 c.c. e dell'art. 13.4) del vigente statuto sociale il quorum deliberativo per l'assunzione della prospettata delibera di modifica statutaria relativa all'art. 20 - nuovo art. 21 - dello statuto è costituito dal voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale;

pone in votazione, per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Masi Agricola S.p.A.,
preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

2.1 - di adottare il sistema di amministrazione monistico ai sensi degli artt. 2409 *sexiesdecies* ss. cod. civ. e, conseguentemente, di modificare lo statuto sociale vigente introducendo i nuovi **articoli 18** (Sistema di amministrazione e controllo) e **22** (Comitato per il Controllo sulla Gestione), modificando gli attuali **articoli 18** - in seguito 19 - (Consiglio di Amministrazione), **20** - in seguito 21 - (quorum rafforzati per talune delibere), **21** (Nomina e sostituzione degli amministratori) - in seguito 23 (Nomina e cessazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione) -, **24** (Compensi degli amministratori) - in seguito 26 (Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione) -, ed eliminando gli attuali **articoli 25** (Collegio sindacale) e **26** (Nomina e sostituzione dei sindaci), stabilendo che tutte suddette le modifiche statutarie troveranno applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano, successivo all'odierna assemblea, fatta eccezione per le previsioni relative alle procedure pre-assembleari (art. 23), che avranno applicazione fin dalla data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali, articoli che assumeranno il tenore letterale riportato nella trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno, come proposto dal Presidente ed evidenziato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori allegata al presente verbale sotto la lettera "B";

2.2 - di conferire all'organo amministrativo i più ampi poteri per l'esecuzione della presa deliberazione, compresa l'iscrizione al registro imprese di quanto in questa sede deliberato, nonché per compiere ogni altra operazione necessaria a dare completa esecuzione a quanto sopra deliberato;

2.3 - di conferire al Presidente dell'Assemblea tutti i poteri necessari per apportare alla presente delibera tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione e di eventuale omologazione nonché per esperire gli eventuali gravami."

Posto in votazione per alzata di mano il predetto testo di delibera, ottiene il:_____

- voto favorevole di soci azionisti portatori di 27.130.598 (ventisettemilionicentotrentamila cinquecentonovantotto) azioni pari all'89,055% (ottantanove virgola zero cinquantacinque per cento) del capitale rappresentato in assemblea e all'84,385% (ottantaquattro virgola trecentoottantacinque per cento) del capitale sociale;_____

- voto contrario di soci azionisti portatori di n. 3.333.546 (tremilionitrecentotrentatremilacinquecentoquarantasei) azioni pari al 10,942% (dieci virgola novecentoquarantadue per cento) del capitale rappresentato in assemblea e al 10,368% (dieci virgola trecentosessantotto per cento) del capitale sociale;_____

- astenuti soci azionisti portatori di n. 1.000 (mille) azioni, pari allo 0,003% (zero virgola zero zero tre per cento) del capitale rappresentato in assemblea e allo 0,003% (zero virgola zero zero tre per cento) del capitale sociale;_____

secondo l'accertamento fattone dal Presidente, il tutto come meglio risultante dal foglio dell'esito della votazione che si allega al presente atto sotto la **lettera "E"**._____

Verificato il raggiungimento del quorum deliberativo prescritto dalla legge e dal vigente statuto, il Presidente dichiara approvata la deliberazione proposta._____

III

A questo punto il Presidente riprende la trattazione e, in relazione al **terzo punto all'ordine del giorno**, propone di meglio precisare le modifiche da introdurre al sopra indicato articolo 21) dello statuto vigente, relativo alla nomina e sostituzione degli amministratori - in seguito articolo 23 (Nomina e cessazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione), al fine di introdurre un nuovo meccanismo di voto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all'approvazione della delibera relativa all'adozione del sistema monistico di amministrazione._____

In particolare, il Presidente propone di adottare un sistema di voto basato non più sulla presentazione di liste bloccate, bensì sulla presentazione - da parte dei soci che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento), o da parte del Consiglio di Amministrazione uscente - di proposte di candidati, su ciascuna delle quali - ossia su ogni singolo candidato proposto - l'assemblea procede a esprimere il proprio voto._____

Il Presidente evidenzia che la modifica statutaria sopra proposta dà luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437, lett. g), cod. civ., dando atto che la determinazione del valore di liquidazione delle azioni risulta dalla Relazione Illustrativa degli Amministratori sul valore di liquidazione delle azioni già allegata al presente atto sotto la lettera "C"._____

Il Presidente precisa inoltre che la predetta delibera di modifica statutaria sarà subordinata al verificarsi della condizione sospensiva che l'esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci che comporti un esborso a carico della società non superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), precisandosi che a tal fine non si dovranno tenere in considerazione gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437 *quater*, cod. civ., nonché di eventuali terzi nell'ambito del procedimento di liquidazione._____

Conseguentemente il Presidente propone di modificare l'articolo 21) del vigente statuto sociale come sopra precisato, rimanendo l'articolo per il resto invariato; pertanto il testo dell'articolo 1) risulterà del seguente tenore:_____

"Articolo 23) - Nomina e cessazione dei componenti il Consiglio di

Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (e del Comitato per il Controllo sulla Gestione) avviene sulla base di proposte di candidatura presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), o dal consiglio di amministrazione uscente, che devono essere depositate presso la sede della Società almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le proposte di candidatura devono contenere un numero di candidati pari a almeno 11 (undici), sino a un numero massimo di 13 (tredici) candidati, suddivisi in due sezioni di nominativi: la prima sezione, recante i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; la seconda sezione, recante i soli candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le proposte di candidatura devono contenere almeno 4 (quattro) candidati, o 5 (cinque) nel caso siano proposti 13 (tredici) candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ., nonché almeno 3 (tre) candidati in possesso dei requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF e dello statuto e, tra questi, almeno 1 (un) candidato iscritto al registro dei revisori contabili.

Unitamente e contestualmente a ciascuna candidatura sono depositati:

(i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la proposta e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

(ii) il *curriculum* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dallo statuto o dell'iscrizione presso il registro dei revisori contabili;

(iii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale.

Hanno diritto di presentare le proposte di candidatura il consiglio di amministrazione uscente e gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle candidature dovrà essere prodotta al momento del deposito delle candidature stesse o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito delle candidature.

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (e del Comitato per il Controllo sulla Gestione) si procede secondo le disposizioni che seguono:

- a. l'assemblea procede alla votazione individuale su ogni singolo candidato;
- b. i candidati, che abbiano ottenuto la maggioranza richiesta dalla legge, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno ottenuti dal più alto al più basso;
- c. risultano eletti i candidati che abbiano ottenuti i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;
- d. in caso di parità tra candidati si procede al ballottaggio.

Nel caso in cui non vengano presentate proposte di candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione (e del Comitato per il Controllo sulla Gestione) o tali proposte siano inferiori al numero degli amministratori determinato dall'Assemblea, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente o dal presente statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione (ivi incluso il requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali) costituisce causa di decadenza dalla carica di amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta all'assemblea ordinaria e può avvenire solo per giusta causa. La revoca quale membro del Comitato implica la sua revoca anche come componente del Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente a questo punto apre la discussione in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, alla quale intervengono:

- l'Avv. Enrico Chieppa, per "Red Circle Investments S.r.l.", il quale chiede che venga verbalizzato il contenuto integrale del proprio intervento, che qui si riporta: "Il Consiglio di Amministrazione propone l'abolizione del voto di lista, da sostituirsi con la votazione su ciascun singolo candidato alla carica di amministratore, così che il Consiglio di Amministrazione (ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione) risulterà interamente eletto dalla maggioranza assembleare. A discapito ancora una volta delle minoranze.

Tale modifica pare in controtendenza rispetto a quanto rappresentato da Masi nel documento di ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia (oggi Euronext Growth Milan), posto che in quella sede la società aveva posto grande enfasi sulla tutela delle minoranze, anche tramite il voto di lista.

La proposta di Masi è inoltre isolata rispetto al panorama societario italiano, posto che su un totale di n. 203 società aventi azioni negoziate sul mercato Euronext Growth Milan, ben n. 190 eleggono il proprio Consiglio di Amministrazione tramite il meccanismo del voto di lista (meccanismo che, si ricorda, è peraltro obbligatorio per le società aventi azioni quotate su mercati regolamentati). L'intento di "favorire l'*engagement* con gli azionisti e gli altri *stakeholder*" menzionato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione non pare quindi adeguatamente perseguito attraverso la modifica statutaria di cui si discute.

Alla luce di tutti i rilievi sin qui svolti, Red Circle Investments S.r.l. dichiara di voler esprimere voto contrario alla proposta di cui al punto n. 3 all'O.d.G.";

- il signor Ugo Ballerini il quale rileva che ad oggi sono garantiti uno o due consiglieri eletti dalla minoranza e di chiede come venga tutelata la minoranza nel nuovo sistema di amministrazione.

In relazione al primo intervento il Presidente prende atto.

In relazione al secondo intervento il Presidente spiega che ad oggi non si possono conoscere gli esiti delle votazioni relative al nuovo organo di amministrazione e si

chiede da cosa dovrebbero essere tutelati gli azionisti di minoranza se non da una buona *governance* della società. Evidenzia anche che la proposta fatta è in linea con quanto accade nelle società più rilevanti nel resto d'Europa, chiarendo che si vuole puntare ad *governance* che sia maggiormente comprensibile anche dagli investitori internazionali esteri, in conformità con quello che succede in Francia, in Germania e in altre nazioni europee di riferimento. Rileva infine che viene previsto un numero maggiore di amministratori indipendenti con requisiti più stringenti. —
Interviene a questo punto l'Avv. Lamberto Lambertini, Consigliere di amministrazione in relazione al secondo intervento, evidenziando che anche ad oggi i piccoli risparmiatori azionisti della società non potrebbero da soli presentare una lista di minoranza, in quanto per presentare una lista è previsto il possesso di almeno il 7.5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale. —

Chiusa la discussione, il Presidente, constatato che:

- sono presenti, in proprio, soci portatori di n. soci azionisti portatori complessivamente di n. 30.465.144 (trentamilioniquattrocentosessantacinquemilacentocinquantaquattro), rappresentanti il 94,756% (novantaquattro virgola settecentocinquantesi per cento) del capitale sociale complessivo; —

- ai sensi dell'art. 2368 c.c. e dell'art. 13.4) del vigente statuto sociale il quorum deliberativo per l'assunzione della prospettata delibera è costituito dal voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; —

pone in votazione, per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione: —

— "L'assemblea straordinaria degli azionisti di Masi Agricola S.p.A., —
— preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, —

DELIBERA

3.1 - di modificare l'articolo 23 (Nomina e cessazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione) dello statuto sociale come sopra modificato, al fine di introdurre un nuovo meccanismo di elezione del Consiglio di Amministrazione che prevede la votazione sui singoli candidati e non su liste bloccate, subordinando l'efficacia della suddetta delibera alla condizione sospensiva dell'approvazione della delibera relativa all'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo di cui al secondo punto all'ordine del giorno, nonché che l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di Masi non comporti un esborso a carico della stessa superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), senza tenere in considerazione gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437 *quater*, cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione vi rinunci entro trenta giorni dalla verifica dell'avveramento della stessa in considerazione dell'interesse della società al perseguimento delle modifiche statutarie, articolo che assumerà il tenore letterale riportato nella trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno, come proposto dal Presidente ed evidenziato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori allegata al presente verbale sotto la lettera "B"; —

3.2 - di conferire all'organo amministrativo i più ampi poteri per l'esecuzione della presa deliberazione, compresa l'iscrizione al registro imprese di quanto in questa sede deliberato, nonché per compiere ogni altra operazione necessaria a dare completa esecuzione a quanto sopra deliberato; —

3.3 - di conferire al Presidente dell'Assemblea tutti i poteri necessari per apportare alla presente delibera tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero

eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione e di eventuale omologazione nonché per esperire gli eventuali gravami.".

Posto in votazione per alzata di mano il predetto testo di delibera, ottiene il:

- voto favorevole di soci azionisti portatori di 27.130.598 (ventisettemilicentotrentamilaquacentonovantotto) azioni pari all'89,055% (ottantanove virgola zero cinquantacinque per cento) del capitale rappresentato in assemblea e all'84,385% (ottantaquattro virgola trecentottantacinque per cento) del capitale sociale;

- voto contrario di soci azionisti portatori di n. 3.333.546 (tremilionitrecentotrentatremilacinquecentoquarantasei) azioni pari al 10,942% (dieci virgola novecentoquarantadue per cento) del capitale rappresentato in assemblea e al 10,368% (dieci virgola trecentosessantotto per cento) del capitale sociale;

- astenuti soci azionisti portatori di n. 1.000 (mille) azioni, pari allo 0,003% (zero virgola zero zero tre per cento) del capitale rappresentato in assemblea e allo 0,003% (zero virgola zero zero tre per cento) del capitale sociale;

secondo l'accertamento fattone dal Presidente, il tutto come meglio risultante dal foglio dell'esito della votazione che si allega al presente atto sotto la **lettera "F"**.

Verificato il raggiungimento del quorum deliberativo prescritto dalla legge e dal vigente statuto, il Presidente dichiara approvata la deliberazione proposta.

IV

Infine il Presidente riapre al trattazione e, in relazione al **quarto punto all'ordine del giorno**, propone di modificare gli articoli 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21 e 31 del vigente statuto sociale, al fine di ottimizzare e razionalizzare talune regole organizzative e di funzionamento della società e di recepire alcune indicazioni fornite da Borsa Italiana S.p.A.

In particolare il Presidente propone:

* di eliminare il comma 2 dell'articolo 6 (Dati identificativi degli azionisti) del vigente statuto sociale togliendo, conseguentemente, la facoltà per i soci titolari di una minima partecipazione al capitale sociale dell'emittente di richiedere l'identificazione degli azionisti della società, costituendo tale disposizione un adattamento dell'art. 83 *duodecies*, comma 3, TUF, che rappresenta un esempio di c.d. *gold plating* non motivato dalle specifiche caratteristiche del mercato italiano, rimanendo l'articolo per il resto invariato; pertanto il testo dell'articolo 6) risulterà del seguente tenore:

"Articolo 6) - Dati identificativi degli azionisti

La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.";

* di modificare il comma 2 dell'articolo 10 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni) del vigente statuto sociale eliminando il riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nell'ottica di una maggiore semplificazione, rimanendo l'articolo per il resto invariato; pertanto il testo dell'articolo 10) risulterà del seguente tenore:

"Articolo 10) - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF.";

* di modificare l'articolo 11 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti e dei patti parasociali) e, conseguentemente, eliminare nel comma 2, romanino (ii), le

soglie del 35%, 40%, 45%, 75% e 95%, al fine di adeguare la disposizione statutaria in commento alla disciplina regolamentare applicabile, come da ultimo modificata, di cui all'art. 117 del Regolamento Emittenti Consob, al quale rinvia il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), nonché sopprimere i commi 5, 6 e 7 relativi alla comunicazione dei patti parasociali, sovrapponendosi agli obblighi informativi previsti dall'art. 2341 *ter* cod. civ., applicabile alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, quale è oggi Masi, eliminando altresì ogni riferimento ai patti parasociali nel titolo dell'articolo medesimo, rimanendo l'articolo per il resto invariato; pertanto il testo dell'articolo 11) risulterà del seguente tenore:

"Articolo 11) - Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.";

* di modificare l'articolo 12 (OPA Endosocietaria) del vigente statuto sociale diminuendo il quorum rafforzato previsto per le modifiche da apportare all'articolo medesimo dal 75% (settantacinque per cento) al 70% (settanta per cento), rimanendo l'articolo per il resto invariato; pertanto il testo dell'articolo 12) risulterà del seguente tenore:

"Articolo 12) - OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria

relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

La disciplina di cui alla Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 12 dello Statuto.

Resta inteso che:

(i) la Disciplina Richiamata e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 40% (quaranta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società;

(ii) l'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai Regolamenti Consob di attuazione, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione pari al 40% (quaranta per cento) più un'azione, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106 comma 1-bis ("Soglia OPA"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, troverà applicazione l'art. 8.1 del presente statuto. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.";

* di modificare l'articolo 12.1 (Regola di neutralizzazione) del vigente statuto sociale eliminando le lett. a) e b) relative alle limitazioni al diritto di voto previste, rispettivamente, nei patti parasociali e nello statuto, rimanendo l'articolo per il resto invariato; pertanto il testo dell'articolo 12.1) risulterà del seguente tenore:

"12.1 Regola di neutralizzazione

Quando, a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto le azioni della Società, l'offerente venga a detenere almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni

riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo Statuto o per revocare o nominare gli amministratori, non hanno effetto le limitazioni al possesso azionario di cui all'articolo 8 dello Statuto.

Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello Statuto.";

* di eliminare l'ultimo comma dell'articolo 13.1 (Convocazione) del vigente statuto sociale, rimanendo l'articolo per il resto invariato; pertanto il testo dell'articolo 13.1) risulterà del seguente tenore:

"13.1 Convocazione

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF Milano Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.";

* di modificare l'articolo 13.2 (Integrazione e domande sull'ordine del giorno) del vigente statuto sociale prevedendo il termine per la presentazione delle domande sull'ordine del giorno prima dell'assemblea previsto dall'art. 127 *ter*, comma 1-bis, del TUF ("cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione"), rimanendo l'articolo per il resto invariato; pertanto il testo dell'articolo 13.2) risulterà del seguente tenore:

"13.2 Integrazione e domande sull'ordine del giorno

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.—
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, entro 5 (cinque)

giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.";

* di eliminare dall'articolo 13.4 (Quorum assembleari) del vigente statuto sociale le lettere a) e c), nonché di modificare il quorum rafforzato richiesto per le delibere relative alle materie indicate dal predetto articolo dal 75% (settantacinque per cento) al 70% (settanta per cento), rimanendo l'articolo per il resto invariato; pertanto il testo dell'articolo 13.4) risulterà del seguente tenore:

"13.4 Quorum assembleari

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 70% (settanta per cento) del capitale sociale sulle seguenti materie:

- a. modifiche al presente articolo 13.4 dello statuto;
- b. aumenti di capitale c.d. riservati, ossia con esclusione del diritto di opzione a eccezione degli aumenti di capitale di cui all'art. 2441, 4° comma, 1° periodo, cod. civ., o destinati a piani di incentivazione rivolti ai dipendenti e agli amministratori della Società e delle società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1 cod. civ.;
- c. modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- d. trasferimento della sede sociale all'estero;
- e. scioglimento e messa in liquidazione della Società nonché revoca della liquidazione.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milandevè comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Negli altri casi, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.";

* di modificare l'articolo 15 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto) del vigente statuto sociale prevedendo che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possano avvenire esclusivamente mediante il rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135 undecies.1 TUF, rimanendo l'articolo per il resto invariato; pertanto il testo dell'articolo 15) risulterà del seguente tenore:

"Articolo 15) - Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

L'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possono avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato.";

* di modificare l'articolo 18 (Consiglio di Amministrazione) del vigente statuto

sociale in relazione al contenuto delle materie non delegabili, eliminando al contempo alcune materie, rimanendo l'articolo per il resto invariato; pertanto il testo dell'articolo 18 risulterà del seguente tenore:

"Articolo 18) - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da un numero minimo di 11 (undici) componenti a un numero massimo di 13 (tredici) componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF.

Almeno 4 (quattro), o 5 (cinque) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 13 (tredici) membri, componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ., e di questi almeno 3 devono essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'articolo 148, comma 4, TUF. In aggiunta, di questi ultimi almeno un amministratore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega, le seguenti materie:

- a. approvazione e modifica del *business plan* e del *budget*;
- b. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni, aziende, rami d'azienda;
- c. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, di diritti reali immobiliari o la costituzione di diritti reali su beni immobili;
- d. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, o concessione in licenza di marchi, brevetti o diritti di proprietà intellettuale;
- e. stipulazione o modifica di contratti di joint-venture o patti parasociali;
- f. stipulazione o modifica di contratti di finanziamento a medio-lungo termine per un importo pari o superiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) o di contratti di finanziamento di breve termine per un importo pari o superiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero);
- g. vendita di cespiti di valore unitario superiore all'importo di Euro 700.000,00 (settecentomila virgola zero zero);
- h. rilascio di garanzie personali e reali nonché richiesta di garanzie bancarie fatta eccezione per quelle attinenti alla gestione corrente;
- i. assunzione e licenziamento di dirigenti;
- j. approvazione di piani di incentivazione (anche azionaria) annuali destinati ai dipendenti e collegati ai risultati aziendali;
- k. operazioni con parti correlate non esenti ai sensi del regolamento operazioni parti correlate;

l. stipulazione di contratti di consulenza che prevedano un corrispettivo superiore ad un importo annuale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
m. stipulazione di contratti di locazione o locazione finanziaria che prevedano un canone annuale superiore ad un importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);

n. rinuncia a crediti per importi superiori ad un importo per singola operazione pari a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

o. proposte da sottoporre all'assemblea dei soci nelle materie per le quali lo statuto prevede maggioranze assembleari qualificate.";

* di modificare il comma 6 dell'articolo 21 (Nomina e sostituzione degli amministratori) del vigente statuto sociale, in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo art. 6 *bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione che l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che non siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor", rimanendo l'articolo per il resto invariato; pertanto il testo dell'articolo 21 risulterà del seguente tenore:

"Articolo 21) - Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 11 undici e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste devono contenere almeno 2 (due) candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono

considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, 9 nove componenti (di cui 2 due indipendenti);

b. dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, 2 (due) componenti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione.

Qualora non residuino nella lista cui apparteneva l'amministratore cessato candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo - provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale più compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.";

* di modificare l'articolo 31 (Disposizioni generali) del vigente statuto sociale, e in particolare di riformularlo in conformità al vigente assetto normativo e

regolamentare, rimanendo l'articolo per il resto invariato; pertanto il testo dell'articolo 31 risulterà del seguente tenore:

"Articolo 31) - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato (fintanto che le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan)."

Il Presidente a questo punto apre la discussione in relazione al quarto e ultimo punto all'ordine del giorno, alla quale interviene l'Avv. Enrico Chieppa, per "Red Circle Investments S.r.l.", il quale chiede che venga verbalizzato il contenuto integrale del proprio intervento, che qui si riporta: "Le modifiche statutarie proposte paiono comportare una limitazione dei diritti dei soci di minoranza. In questo senso (senza pretesa di esaustività) si vedano:

(i) la limitazione ai soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale del diritto di richiedere alla Società l'identificazione degli azionisti (articolo 6 dello Statuto);

(ii) la riduzione dei quorum assembleari rafforzati dal 75% al 70% (art. 13 dello Statuto);

(iii) le proposte esclusioni dalle materie riservate di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e l'innalzamento dei limiti di valore economico di tali operazioni (articolo 18 dello Statuto), con l'effetto di rafforzare le competenze degli amministratori esecutivi a discapito di una gestione collegiale (più tutelante per i soci di minoranza).

Alla luce di tutti i rilievi sin qui svolti, Red Circle Investments S.r.l. dichiara di voler esprimere voto contrario alla proposta di cui al punto n. 4 all'O.d.G."

In relazione all'intervento il Presidente prende atto.

Chiusa la discussione, il Presidente, constatato che:

- sono presenti, in proprio, soci portatori di n. soci azionisti portatori complessivamente di n. 30.465.144 (trentamilioniquattrocentosessantacinquemilacentoquarantaquattro), rappresentanti il 94,756% (novantaquattro virgola settecentocinquantasei per cento) del capitale sociale complessivo;

- ai sensi dell'art. 2368 c.c. e dell'art. 13.4) del vigente statuto sociale il quorum deliberativo per l'assunzione della prospettata delibera di modifica statutaria relativa all'art. 12 e 13.4 dello statuto è costituito dal voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale; pone in votazione, per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Masi Agricola S.p.A., preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

4.1 - di modificare gli articoli 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21 e 31 del vigente statuto sociale, subordinando l'efficacia della suddetta delibera, in relazione alla sola modifica dell'articolo 15) del vigente statuto sociale, alla condizione sospensiva dell'entrata in vigore del c.d. disegno di legge Capitali (AS 674B, AC 1515) approvato dal Senato della Repubblica Italiana in via definitiva il 27 febbraio 2024 e quindi del nuovo art. 135 *undecies*.1 TUF, articoli che assumeranno il tenore letterale riportato nella trattazione del quarto punto dell'ordine del giorno, come proposto dal Presidente ed evidenziato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori allegata al presente verbale sotto la lettera "B";

4.2 - di conferire all'organo amministrativo i più ampi poteri per l'esecuzione della presa deliberazione, compresa l'iscrizione al registro imprese di quanto in questa

sede deliberato, nonché per compiere ogni altra operazione necessaria a dare completa esecuzione a quanto sopra deliberato;

4.3 - di conferire al Presidente dell'Assemblea tutti i poteri necessari per apportare alla presente delibera tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione e di eventuale omologazione nonché per esperire gli eventuali gravami."

Posto in votazione per alzata di mano il predetto testo di delibera, ottiene il:

- voto favorevole di soci azionisti portatori di 27.130.598 (ventisettemilionicentotrentamilacinquecentonovantotto) azioni pari all'89,055% (ottantanove virgola zero cinquantacinque per cento) del capitale rappresentato in assemblea e all'84,385% (ottantaquattro virgola trecentoottantacinque per cento) del capitale sociale;

- voto contrario di soci azionisti portatori di n. 3.333.546 (tremilionitrecentotrentatremilacinquecentoquarantasei) azioni pari al 10,942% (dieci virgola novecentoquarantadue per cento) del capitale rappresentato in assemblea e al 10,368% (dieci virgola trecentosessantotto per cento) del capitale sociale;

- astenuti soci azionisti portatori di n. 1.000 (mille) azioni, pari allo 0,003% (zero virgola zero zero tre per cento) del capitale rappresentato in assemblea e allo 0,003% (zero virgola zero zero tre per cento) del capitale sociale;

secondo l'accertamento fattone dal Presidente, il tutto come meglio risultante dal foglio dell'esito della votazione che si allega al presente atto sotto la **lettera "G"**.

Verificato il raggiungimento del quorum deliberativo prescritto dalla legge e dal vigente statuto, il Presidente dichiara approvata la deliberazione proposta.

Il Presidente dà atto che ai sensi dell'articolo 2436, ultimo comma, del c.c. quanto sopra deliberato in relazione alle predette deliberazioni produrrà effetti solamente dal momento in cui le deliberazioni medesime verranno iscritte nel competente Registro delle Imprese e subordinatamente al verificarsi delle indicate condizioni sospensive.

Ai sensi dell'articolo 2436, ultimo comma, c.c., si allega sotto la **lettera "H"** al presente atto il testo integrale dello Statuto sociale nella sua redazione aggiornata, che tiene conto delle delibere qui approvate e non sottoposte a condizione sospensiva. In esito all'eventuale verificarsi delle indicate condizioni sospensive l'organo amministrativo provvederà al deposito presso il competente Registro delle Imprese dello Statuto sociale nella sua redazione ulteriormente aggiornata, provvedendo in ogni caso al dare pubblicità al verificarsi o al mancato verificarsi delle condizioni sospensive suddette.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti cinquanta.

IMPOSTE E SPESE

Imposte e spese di quest'atto sono a carico della società.

Scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio su otto fogli, per trenta facciate, il presente atto, omessa la lettura di quanto allegato per espressa dispensa della parte, **è stato da me letto** al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore dodici.

F.to:

Sandro Boscaini

F.to: GIACOMO FELLI (sigillo)

MASI AGRICOLA S.P.A.

Assemblea straordinaria del 4 marzo 2024

Punto 1 Parte Straordinaria - Modifica dell'art. 3 (oggetto sociale) dello Statuto sociale al fine di integrare l'oggetto sociale con ulteriori attività aventi finalità di beneficio comune. Adozione dello status di società benefit e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

30.465.144

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	27.247.576	89,439%	84,748%
Contrari	3.216.568	10,558%	10,005%
Astenuti	1.000	0,003%	0,003%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	30.465.144	100,000%	94,756%

MASI AGRICOLA S.P.A.

Assemblea straordinaria del 4 marzo 2024

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Parte Straordinaria - Modifica dell'art. 3 (oggetto sociale) dello Statuto sociale al fine di integrare l'oggetto sociale con ulteriori attività aventi finalità di beneficio comune. Adozione dello status di società benefit e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	TOFFOLI GIOVANNI PAOLO			1,500		0,005	F
2	ZELADA VANNI			3,000		0,009	F
3	CAVICCHINI CRISTINA			1,000		0,003	F
4	MARTINI NICOLETTA			210		0,001	F
5	MELANDRI FRANCESCO			1,000		0,003	F
6	LUPPI GIANFRANCO			15,000		0,047	F
7	BRENA CORRADO		MAGGI RITA		3,000	0,009	F
8	RICCI RICCARDO		MAGGI RITA		1,226	0,004	F
9	LORENZETTI TIZIANO		MAGGI RITA		1,000	0,003	F
10	RENOFFIO MICAELA		MAGGI RITA		1,150	0,004	F
11	EDBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND		MAGGI RITA		269,315	0,838	F
12	DELTRATTI ROBERTO		MAGGI RITA		24,900	0,077	F
13	QUINTARELLI STEFANO		MAGGI RITA		3,500	0,011	F
14	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		90,000	0,280	F
15	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		8,000	0,025	F
16	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		9,800	0,030	F
17	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		9,178	0,029	F
18	EDBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		269,315	0,838	F
19	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		4,092	0,013	F
20	BONFERRARO SPA	BIZIOLI PIERGIULIO		321,512		1,000	F
21	BENEDETTI FRANCESCO		BIZIOLI PIERGIULIO		3,000	0,009	F
22	DE LUCIA GIUSEPPE CLAUDIO			1,000		0,003	F
23	PAVIN ROBERTO			1,200		0,004	F
24	CORSI FABIO			2,000		0,006	F
25	GIRNI FRANCESCA			250		0,001	F
26	CORSI PAOLO			1,000		0,003	F
27	TONJOLO STEFANO			12,500		0,039	F
28	BOSCAINI SANDRO			7,875,000		24,494	F
29	BOSCAINI BRUNO			7,875,000		24,494	F
30	RED CIRCLE INVESTMENTS SRL		CHIEPPA ENRICO		3,215,568	10,001	C
31	LUGARI ROBERTO GIUSEPPE			15,000		0,047	F
32	MORSELLI EZIO		LUGARI ROBERTO GIUSEPPE		1,750	0,005	F
33	LUGARI MARTINA		LUGARI ROBERTO GIUSEPPE		5,000	0,016	F

34	ZERBINI LUCIO		4,000		0,012	F
35	INVERNIZI ROBERTA MARIA VIRGINIA		4,000		0,012	F
36	BOSCAINI MARIO		7,875,000		24,494	F
37	DI SEREGO ALIGHIERI PIER ALVISE	BORSARI RICCARDO		1,000	0,003	A
38	FERRO MARCO		1,000		0,003	F
39	ASPES GIOVANNI		1,000		0,003	F
40	CARETTI FRANCESCO	CARETTI FABIO		13,000	0,040	F
41	FONDAZIONE ENPAIA	MEREGHETTI CORNELIO MARCO		2,297,926	7,147	F
42	CREDIT GROWTH S.A. SICAV-RAIF	SEVERGNINI EMANUELE GIUSEPPE		220,752	0,687	F
43	BALLERINI UGO		1,000		0,003	C
44	SCHIAVON SANDRA		500		0,002	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	27.247.576	89,439%
CONTRARI	3.216.568	10,558%
ASTENUTI	1.000	0,003%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	30.465.144	100,000%

MASI AGRICOLA S.P.A.

Assemblea straordinaria del 4 marzo 2024

Punto 2 Parte Straordinaria - Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

30.465.144

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	27.130.598	89,055%	84,385%
Contrari	3.333.546	10,942%	10,368%
Astenuti	1.000	0,003%	0,003%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	30.465.144	100,000%	94,756%

MASI AGRICOLA S.P.A.

Assemblea straordinaria del 4 marzo 2024

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 Parte Straordinaria - Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	TOFFOLI GIOVANNI PAOLO			1,500		0,005	F
2	ZELADA VANNI			3,000		0,009	F
3	CAVICCHINI CRISTINA			1,000		0,003	F
4	MARTINI NICOLETTA			210		0,001	F
5	MELANDRI FRANCESCO			1,000		0,003	F
6	LUPPI GIANFRANCO			15,000		0,047	F
7	BRENA CORRADO		MAGGI RITA		3,000	0,009	F
8	RICCI RICCARDO		MAGGI RITA		1,226	0,004	F
9	LORENZETTI TIZIANO		MAGGI RITA		1,000	0,003	F
10	RENOFFIO MICAELA		MAGGI RITA		1,150	0,004	F
11	EDBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND		MAGGI RITA		269,315	0,838	F
12	DELTRATTI ROBERTO		MAGGI RITA		24,900	0,077	F
13	QUINTARELLI STEFANO		MAGGI RITA		3,500	0,011	F
14	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		90,000	0,280	C
15	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		8,000	0,025	C
16	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		9,800	0,030	C
17	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		9,178	0,029	C
18	EDBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		269,315	0,838	F
19	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		4,092	0,013	F
20	BONFERRARO SPA	BIZIOLI PIERGIULIO		321,512		1,000	F
21	BENEDETTI FRANCESCO		BIZIOLI PIERGIULIO		3,000	0,009	F
22	DE LUCIA GIUSEPPE CLAUDIO			1,000		0,003	F
23	PAVIN ROBERTO			1,200		0,004	F
24	CORSI FABIO			2,000		0,006	F
25	GIRNI FRANCESCA			250		0,001	F
26	CORSI PAOLO			1,000		0,003	F
27	TONJOLO STEFANO			12,500		0,039	F
28	BOSCAINI SANDRO			7,875,000		24,494	F
29	BOSCAINI BRUNO			7,875,000		24,494	F
30	RED CIRCLE INVESTMENTS SRL		CHIEPPA ENRICO		3,215,568	10,001	C
31	LUGARI ROBERTO GIUSEPPE			15,000		0,047	F
32	MORSELLI EZIO		LUGARI ROBERTO GIUSEPPE		1,750	0,005	F
33	LUGARI MARTINA		LUGARI ROBERTO GIUSEPPE		5,000	0,016	F

34	ZERBINI LUCIO			4,000		0,012	F
35	INVERNIZI ROBERTA MARIA VIRGINIA			4,000		0,012	F
36	BOSCAINI MARIO			7,875,000		24,494	F
37	DI SEREGO ALIGHIERI PIER ALVISE	BORSARI RICCARDO			1,000	0,003	A
38	FERRO MARCO			1,000		0,003	F
39	ASPES GIOVANNI			1,000		0,003	F
40	CARETTI FRANCESCO	CARETTI FABIO			13,000	0,040	F
41	FONDAZIONE ENPAIA	MEREGHETTI CORNELIO MARCO			2,297,926	7,147	F
42	CREDIT GROWTH S.A. SICAV-RAIF	SEVERGNINI EMANUELE GIUSEPPE			220,752	0,687	F
43	BALLERINI UGO			1,000		0,003	C
44	SCHIAVON SANDRA			500		0,002	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	27.130.598	89,055%
CONTRARI	3.333.546	10,942%
ASTENUTI	1.000	0,003%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	30.465.144	100,000%

MASI AGRICOLA S.P.A.

Assemblea straordinaria del 4 marzo 2024

Punto 3 Parte Straordinaria - Modifica dell'art. 23 dello statuto sociale funzionale all'adozione del sistema monistico con riferimento alle modalità di nomina dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

30.465.144

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	27.130.598	89,055%	84,385%
Contrari	3.333.546	10,942%	10,368%
Astenuti	1.000	0,003%	0,003%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	30.465.144	100,000%	94,756%

MASI AGRICOLA S.P.A.

Assemblea straordinaria del 4 marzo 2024

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 Parte Straordinaria - Modifica dell'art. 23 dello statuto sociale funzionale all'adozione del sistema monistico con riferimento alle modalità di nomina dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	TOFFOLI GIOVANNI PAOLO			1,500		0,005	F
2	ZELADA VANNI			3,000		0,009	F
3	CAVICCHINI CRISTINA			1,000		0,003	F
4	MARTINI NICOLETTA			210		0,001	F
5	MELANDRI FRANCESCO			1,000		0,003	F
6	LUPPI GIANFRANCO			15,000		0,047	F
7	BRENA CORRADO		MAGGI RITA		3,000	0,009	F
8	RICCI RICCARDO		MAGGI RITA		1,226	0,004	F
9	LORENZETTI TIZIANO		MAGGI RITA		1,000	0,003	F
10	RENOFFIO MICAELA		MAGGI RITA		1,150	0,004	F
11	EDBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND		MAGGI RITA		269,315	0,838	F
12	DELTRATTI ROBERTO		MAGGI RITA		24,900	0,077	F
13	QUINTARELLI STEFANO		MAGGI RITA		3,500	0,011	F
14	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		90,000	0,280	C
15	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		8,000	0,025	C
16	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		9,800	0,030	C
17	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		9,178	0,029	C
18	EDBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		269,315	0,838	F
19	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		4,092	0,013	F
20	BONFERRARO SPA	BIZIOLI PIERGIULIO		321,512		1,000	F
21	BENEDETTI FRANCESCO		BIZIOLI PIERGIULIO		3,000	0,009	F
22	DE LUCIA GIUSEPPE CLAUDIO			1,000		0,003	F
23	PAVIN ROBERTO			1,200		0,004	F
24	CORSI FABIO			2,000		0,006	F
25	GIRNI FRANCESCA			250		0,001	F
26	CORSI PAOLO			1,000		0,003	F
27	TONJOLO STEFANO			12,500		0,039	F
28	BOSCAINI SANDRO			7,875,000		24,494	F
29	BOSCAINI BRUNO			7,875,000		24,494	F
30	RED CIRCLE INVESTMENTS SRL		CHIEPPA ENRICO		3,215,568	10,001	C
31	LUGARI ROBERTO GIUSEPPE			15,000		0,047	F
32	MORSELLI EZIO		LUGARI ROBERTO GIUSEPPE		1,750	0,005	F
33	LUGARI MARTINA		LUGARI ROBERTO GIUSEPPE		5,000	0,016	F

34	ZERBINI LUCIO			4,000		0,012	F
35	INVERNIZI ROBERTA MARIA VIRGINIA			4,000		0,012	F
36	BOSCAINI MARIO			7,875,000		24,494	F
37	DI SEREGO ALIGHIERI PIER ALVISE	BORSARI RICCARDO			1,000	0,003	A
38	FERRO MARCO			1,000		0,003	F
39	ASPES GIOVANNI			1,000		0,003	F
40	CARETTI FRANCESCO	CARETTI FABIO			13,000	0,040	F
41	FONDAZIONE ENPAIA	MEREGHETTI CORNELIO MARCO			2,297,926	7,147	F
42	CREDIT GROWTH S.A. SICAV-RAIF	SEVERGNINI EMANUELE GIUSEPPE			220,752	0,687	F
43	BALLERINI UGO			1,000		0,003	C
44	SCHIAVON SANDRA			500		0,002	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	27.130.598	89,055%
CONTRARI	3.333.546	10,942%
ASTENUTI	1.000	0,003%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	30.465.144	100,000%

MASI AGRICOLA S.P.A.

Assemblea straordinaria del 4 marzo 2024

Punto 4 Parte Straordinaria - Modifiche agli artt. 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21 e 31 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

30.465.144

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	27.130.598	89,055%	84,385%
Contrari	3.333.546	10,942%	10,368%
Astenuti	1.000	0,003%	0,003%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	30.465.144	100,000%	94,756%

MASI AGRICOLA S.P.A.

Assemblea straordinaria del 4 marzo 2024

ESITO VOTAZIONE

ore: 11:40:59

Punto 4 Parte Straordinaria - Modifiche agli artt. 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21 e 31 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	TOFFOLI GIOVANNI PAOLO			1,500		0,005	F
2	ZELADA VANNI			3,000		0,009	F
3	CAVICCHINI CRISTINA			1,000		0,003	F
4	MARTINI NICOLETTA			210		0,001	F
5	MELANDRI FRANCESCO			1,000		0,003	F
6	LUPPI GIANFRANCO			15,000		0,047	F
7	BRENA CORRADO		MAGGI RITA		3,000	0,009	F
8	RICCI RICCARDO		MAGGI RITA		1,226	0,004	F
9	LORENZETTI TIZIANO		MAGGI RITA		1,000	0,003	F
10	RENOFFIO MICAELA		MAGGI RITA		1,150	0,004	F
11	EDBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND		MAGGI RITA		269,315	0,838	F
12	DELTRATTI ROBERTO		MAGGI RITA		24,900	0,077	F
13	QUINTARELLI STEFANO		MAGGI RITA		3,500	0,011	F
14	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		90,000	0,280	C
15	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		8,000	0,025	C
16	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		9,800	0,030	C
17	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		9,178	0,029	C
18	EDBDUB ADF TEN CAP ALT V FUND		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		269,315	0,838	F
19	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		PEDRETTI GABRIELE (STUDIO TREVISAN)		4,092	0,013	F
20	BONFERRARO SPA	BIZIOLI PIERGIULIO		321,512		1,000	F
21	BENEDETTI FRANCESCO		BIZIOLI PIERGIULIO		3,000	0,009	F
22	DE LUCIA GIUSEPPE CLAUDIO			1,000		0,003	F
23	PAVIN ROBERTO			1,200		0,004	F
24	CORSI FABIO			2,000		0,006	F
25	GIRNI FRANCESCA			250		0,001	F
26	CORSI PAOLO			1,000		0,003	F
27	TONJOLO STEFANO			12,500		0,039	F
28	BOSCAINI SANDRO			7,875,000		24,494	F
29	BOSCAINI BRUNO			7,875,000		24,494	F
30	RED CIRCLE INVESTMENTS SRL		CHIEPPA ENRICO		3,215,568	10,001	C
31	LUGARI ROBERTO GIUSEPPE			15,000		0,047	F
32	MORSELLI EZIO		LUGARI ROBERTO GIUSEPPE		1,750	0,005	F
33	LUGARI MARTINA		LUGARI ROBERTO GIUSEPPE		5,000	0,016	F

34	ZERBINI LUCIO			4,000		0,012	F
35	INVERNIZI ROBERTA MARIA VIRGINIA			4,000		0,012	F
36	BOSCAINI MARIO			7,875,000		24,494	F
37	DI SEREGO ALIGHIERI PIER ALVISE	BORSARI RICCARDO			1,000	0,003	A
38	FERRO MARCO			1,000		0,003	F
39	ASPES GIOVANNI			1,000		0,003	F
40	CARETTI FRANCESCO	CARETTI FABIO			13,000	0,040	F
41	FONDAZIONE ENPAIA	MEREGHETTI CORNELIO MARCO			2,297,926	7,147	F
42	CREDIT GROWTH S.A. SICAV-RAIF	SEVERGNINI EMANUELE GIUSEPPE			220,752	0,687	F
43	BALLERINI UGO			1,000		0,003	C
44	SCHIAVON SANDRA			500		0,002	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	27.130.598	89,055%
CONTRARI	3.333.546	10,942%
ASTENUTI	1.000	0,003%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	30.465.144	100,000%